

REGOLAMENTO (CEE) N. 2403/75 DELLA COMMISSIONE**del 19 settembre 1975****che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto d'adesione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania,

non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70⁽⁷⁾, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72⁽⁸⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per il pollame macellato e le metà o i quarti di pollame risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento n. 123/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare u.c./100 kg	Designazione dell'importazione
01.05	Volatili vivi da cortile : B. altri : I. Galli, galline e polli IV. Tacchini	15,00 10,00	origine : Ungheria, Jugoslavia o Cecoslovacchia origine : Ungheria
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : A. Volatili da cortile interi : I. Galli, galline e polli : a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % » c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % » II. Anatre : c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : II. non disossate : a) metà o quarti di : 1. galli, galline e polli 2. anatre	10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	tutte le importazioni ⁽¹⁾ tutte le importazioni ⁽¹⁾ tutte le importazioni ⁽¹⁾ origine : Ungheria tutte le importazioni origine : Ungheria

⁽¹⁾ Ad eccezione dei prodotti originari e in provenienza dalla Polonia e Bulgaria.